

# COMUNE DI LORO PICENO

## PROVINCIA DI MACERATA

### STATUTO COMUNALE

(modificato in adeguamento al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dal D.L. 22 febbraio 2002 n. 13 convertito in legge 24 aprile 2002 n. 75)

*Approvato con deliberazione consiliare n.ro 22 del 01.07.2002*  
Esecutiva il 15 Luglio 2002

Modificato in adeguamento a:

- l' art. 1 , comma 1 della legge 23 novembre 2012 n. 215 integra il disposto dell'art. 6, comma 3, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs 18.8.2000 n. 267 disponendo, in riferimento allo Statuto, la previsione di norme atte a "garantire" e non più solo "promuovere" la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente locale;
- comma 2 dell'art. 1 della sopra citata legge 215/2012 impone agli enti locali di adeguare i propri Statuti alle disposizioni del comma 1, sopra richiamate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 23 novembre 2012 n. 215, ribadisce la previsione di cui sopra, integrando l'art. 46, comma 2, del T.U.EL. con specifico riferimento alle nomine nelle Giunte comunali e provinciali;
- l'art. 2 della medesima legge 23 novembre 2012 n. 215 interviene, inoltre, modificando la legislazione vigente in tema di modalità di elezione dei Consigli Circostrizionali e Comunali, in particolare riguardo alla composizione delle liste dei candidati e del voto di preferenza, al fine di garantire un'equilibrata rappresentanza dei due sessi;
- l'art. 3 della legge 12 luglio 2011 n. 120 che rinvia l'applicazione, alle società controllate da pubbliche amministrazioni, del principio del riparto tra i generi negli organi amministrativi e di controllo, sancito dall'art. 1 della stessa legge, ad apposito regolamento;
- il DPR 30.11.2012 n. 251, attuativo della citata legge n. 120/2011, che ha disposto che negli organi di amministrazione e controllo delle società, a composizione collegiale, al genere meno rappresentato deve essere garantito almeno un terzo dei componenti e qualora le nomine avvengano secondo il meccanismo del voto di lista il principio del riparto deve essere garantito da modalità di elezione idonee;
- dall'art. 2, comma 186 della legge 23.11.2009 n. 191 per l'abolizione della figura del Difensore Civico comunale

*Modifiche approvate con deliberazione consiliare n.ro 38 del 27.11.2013*

Esecutiva il 27.11.2013

## PRESENTAZIONE

All'atto di por mente e di metter mano alla stesura del presente Statuto, é venuto spontaneo e parsa cosa naturale, ai componenti l'apposita Commissione, il cercare qualche nesso ed il porre qualsivoglia radice tra queste norme e quelle di pari titolo, sulle quali nei secoli passati il nostro Comune si reggeva. Ci si riferisce a quelle leggi e norme fondamentali proprie che, come confermato a seguito di fugaci ricerche tra le non numerose pubblicazioni aventi ad oggetto studi storici su Loro Piceno, il nostro paese si era dato nel Basso Medio Evo ed aveva conservato anche più tardi.

Quasi sempre però , in considerazione anche delle vicende storiche loresi, lo "Statuto Particolare" del Municipio dovette subire la preponderante contestualità , ed in alcuni periodi addirittura la prevalenza quale forma fondamentale, dello Statuto della Città di Fermo, alla quale il nostro "Castrum" a quell'epoca apparteneva.

Fa sicuramente eccezione il brevissimo periodo di autonomia(1570-1575) di cui Loro poté godere per concessione di Papa Pio V, il quale concesse alla Comunità Lorese di potersi affrancare dalla soggezione alla Città di Fermo. E proprio in questo frangente l'allora Parlamento Generale del Municipio diede concreta dimostrazione di come i Lorese, benché costantemente penalizzati da vicissitudini storico - politiche, avessero ben vivo il senso di libertà , di autonomia e di autogoverno. In effetti dapprima la Comunità si provvide di un vero e proprio Codice(detto Capitolato), cui doveva attenersi l'organo giurisdizionale(Pretore) nell'amministrare la giustizia. Dopo pochi giorni (il 5 maggio 1570) il Parlamento Generale deliberò di riformare lo Statuto del Paese, nel quale fu sancito ed ufficializzato l'insperato stato di autonomia. Quindi il 22 maggio si conferiva incarico ai Priori, che in numero di quattro costituivano la più alta carica amministrativa del paese, affinché realizzassero un buon Catasto di tutto l'allora territorio lorese.

Purtroppo, però , come sopra accennato, troppo breve fu per i nostri antenati l'illusione che fosse loro concesso un duraturo stato di indipendenza da chicchessia. Tale illusione ebbe vita più breve di un lustro. Ma quel brevissimo periodo é sufficiente a dimostrare come nei secoli passati alla Comunità lorese fosse mancata più l'occasione che lo spirito, affinché potesse dar vita concreta ai principi di autonomia ed autogoverno attraverso la valenza esclusiva di proprie norme fondamentali.

Oggigiorno la nostra Comunità , benché il collegamento con le prefate norme statuarie possa avvenire più sotto il profilo nominale che sostanziale, si é munita nuovamente, dopo secoli, di un proprio Statuto. E mai si arriverà ad esagerare nel mettere in luce ed evidenziare l'importanza della novità introdotta dall'art.4. della Legge 8 giugno 1990, n.142. Non tanto perché finalmente dopo decenni si é dato adempimento al principio costituzionale dell'autonomia degli Enti Locali, quanto perché l'introduzione dell'autonomia statutaria ha consentito ai Comuni di organizzarsi a propria misura e dimensione, tenendo conto delle proprie esigenze e finalità . Naturalmente il presente Statuto ha dovuto necessariamente conformarsi alle fonti normative di livello superiore. Ma ciò nonostante, con l'individuazione dei fini da perseguire e delle mete da raggiungere, e al tempo stesso con l'indicazione di strumenti e metodi volti a consentire e addirittura a promuovere la partecipazione diretta dell'intera Comunità nell'opera di conseguimento di detti obiettivi, si può ben dire che lo Statuto ha pienamente assolto alla sua finalità primaria. Ha in sostanza fornito al Comune di Loro Piceno quei caratteri di individualità , specificità e particolarità che lo rendono, entro certi limiti, soggetto unico ed inconfondibile.

Ma perché tali caratteri si materializzino e non restino invece elementi di una personalità solamente papirica, é necessario che tutti, pubblici amministratori in primis e cittadini paritariamente, diano il loro fattivo e costruttivo apporto nell'amministrazione diretta della Comunità e dei beni e risorse a disposizione di questa. Ed é proprio con l'intento e lo spirito di promuovere e favorire questo processo, che si é voluto, tramite la presente pubblicazione, dare la massima diffusione a questa Carta fondamentale del nostro Comune.

IL SINDACO  
(Claudio Tedeschi)

## PREAMBOLO

Il Consiglio Comunale di Loro Piceno, in nome di Dio e del popolo lorese,

## ADOTTA

il presente Statuto quale fondamentale espressione dell'autonomia originaria della comunità , richiamandosi ai valori della Costituzione, ai principi della Carta Europea, delle Autonomie locali, a quelli della legge 8 giugno 1990 n.142, nonché alla identità storica e civile del suo popolo.

PARTE I

**PRINCIPI GENERALI**

## **ART.1 - Il Comune di Loro Piceno**

Tutti i Lorese, le loro famiglie, le associazioni ed i gruppi in cui si organizzano, gli Enti e le Istituzioni che operano nel territorio con il ricco patrimonio umano e civico che viene dal passato e con il dinamismo di cui sono animati per il presente e per l'avvenire formano la Comunità di Loro Piceno di cui il Comune é la struttura giuridico - istituzionale, che configura ed opera secondo il dettato del presente Statuto.

## **ART.2 - Autonomia del Comune**

1. Il Comune di Loro Piceno rappresenta la Comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dello Statuto e delle leggi. Esercita, altresì , secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalle Regioni.

4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché la gestione dei servizi.

Garantisce la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione ai cittadini, la parità giuridica, sociale ed economica della donna;

b. il riconoscimento della famiglia come società primaria, luogo privilegiato di relazioni interpersonali e di apertura sociale, e traduce questo riconoscimento in scelta amministrativa opportuna sul piano dei servizi sociali, scolastici e simili e di sostegno in situazioni di difficoltà .

c. la valorizzazione del Centro Storico, dell'edilizia rurale e dei beni di proprietà comunale.

d. l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali, delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;

e. la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

f. l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, anche attraverso la Comunità montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;

g. la promozione di forme di unione con i Comuni contermini, appartenenti alla stessa Provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;

h. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;

i. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;

l. l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed all'attività sportiva;

m. partecipa alle iniziative internazionali per la costituzione della Federazione Europea, sviluppa rapporti con le Comunità locali di altre nazioni per scopi di reciproca conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione; collabora con le Associazioni ed Enti riconosciuti dalle Nazioni Unite.

L'organizzazione delle strutture é diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli Amministrativi.

7. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

8. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nel Consiglio Comunale, nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune.

Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti .”

## **ART.3 - Sede, territorio, stemma e gonfalone.**

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.

2. Il territorio del Comune ha una estensione di Km<sup>2</sup> 32,49, confinante con il territorio dei Comuni di Petriolo - Urbisaglia - Colmurano - Ripe San Ginesio - San Ginesio - S. Angelo in Pontano - Montappone - Massa Fermana - Mogliano.

Il centro urbano é costituito dai quartieri storici di san Benedetto, San Francesco, Santa Lucia e Sasso.

Quartieri racchiusi nelle mura castellane, ai quali si aggiunge il Viale della Vittoria ed il complesso a Sud - Est dell'antico incasato.

Il territorio rurale si distribuisce nelle contrade di Appezzana con Borg San Lorenzo, Cerrone Varco, Cremone Gabbette, Grazie Fiastra, Salsaro Ete, San Valentino Campo Largo, Vignali Bagnere.

3. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica n. 3538 in data 18 luglio 1984 così descritto: "Stemma: d'azzurro, al castello d'argento, murato, aperto, finestrato del campo, sostenente l'albero di verde, fruttato di sei, d'oro, le due torri merlate alla guelfa di cinque, la parte centrale del castello merlata alla guelfa di otto, accompagnato in punta dal cherubino d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone : drappo partito di bianco e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra decritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Loro Piceno. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento."

Il regolamento disciplina il loro uso, previa autorizzazione, da parte di privati, Enti o Associazioni.

4. La modifica della denominazione dei centri abitati, delle contrade e delle vie, spetta al Consiglio Comunale.

#### **ART.4 - FUNZIONI**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto, utilizzazione e salvaguardia del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri Enti dalla legge statale e regionale.

2. Il Comune per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

#### **ART.5 - COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale, affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

#### **ART.6 - POLIZIA MUNICIPALE**

1. Il Comune nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso il servizio di polizia municipale.

## **PARTE II ORGANI DEL COMUNE**

### **ART.7 - ORGANI**

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

### **ART.8 - CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale é composto dal Sindaco e dai consiglieri nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza di genere.

2. L'elezione e la durata del consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dall'art. 22, comma 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

4. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art.18 della legge 25 marzo 1993 n. 81, determina lo scioglimento del consiglio comunale.

5. La prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, é convocata dal Sindaco nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione, per la convalida degli eletti e per la comunicazione dei componenti la Giunta.

6. Entro sessanta (60) giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale, con voto palese a maggioranza semplice.

7. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36 comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n.77. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

### **ART.9 - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio, nonché di ottenere notizie ed informazioni utili allo espletamento del mandato; hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo é obbligatoria nel termine fissato dal Regolamento.

Il Sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del consiglio a decorrere dal quindicesimo giorno della presentazione delle suddette istanze.

La proposta redatta dal consigliere viene trasmessa al Sindaco che la inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari. Il Regolamento determina le modalità per il loro funzionamento ed i mezzi assegnati per l'esercizio delle funzioni.

### **ART.10 - COMMISSIONI CONSILIARI.**

1. Il Consiglio ha facoltà di esercitare le proprie funzioni con il supporto di commissioni di carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale ed aventi lo scopo di agevolare e snellire i lavori dell'assemblea, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte dal Consiglio.

2. Il Consiglio disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e

funzioni, nonché il funzionamento delle commissioni, perseguendo l'obiettivo della efficienza decisionale.

3. Alle commissioni possono intervenire i membri di Giunta competenti per materia e alle relative sedute partecipano i responsabili dell'istruttoria delle pratiche all'esame.

4. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni speciali di indagine e conoscitive sull'attività dell'Amministrazione Comunale o consultive per l'approfondimento.

Le commissioni devono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari la composizione del consiglio comunale. La deliberazione che istituisce la commissione speciale indica l'oggetto, la composizione ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio. La commissione provvede ad eleggere un proprio presidente, essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio.

E' attribuita alle opposizioni la presidenza della Commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente alla quale partecipano soltanto i Consiglieri di minoranza.

## **ART.11 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente previste dalla legge e dal presente statuto.

Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32 lett. n) della legge n. 142/90, modificato dall'art. 15 della legge n. 81/93 cit., espressamente riservate dalla legge alla competenza consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa: per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

1.bis - Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro i dieci giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre i dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lettera b), n. 2), della Legge 142/1990. Così come modificata dall'art.5 della Legge 127/1997.

3. Nel disciplinare l'esercizio delle potestà e funzioni consiliari, il regolamento prevede modalità e tempi differenziati di svolgimento dei lavori e degli interventi a seconda che si tratti:

- della comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta, del vicesindaco e della proposta richiedente dibattito politico generale di carattere straordinario e di appropriata ampiezza;
- dell'attività dibattimentale ordinaria concludentesi nella votazione di mozioni per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo;
- dell'attività propriamente deliberativa, che postula di norma tempestività ed efficienza decisionale per il diretto collegamento con le esigenze operative dell'amministrazione.

4. I membri di Giunta non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e non entrano nel computo proporzionale in sede di costituzione.

## **ART.12 - Convocazione del Consiglio.**

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi.

Si riunisce inoltre in via straordinaria, su convocazione del Sindaco per sua iniziativa, o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione delle richieste di cui al comma precedente.

Il regolamento stabilisce termini e modalità di convocazione.

La convocazione dei componenti del consiglio deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna risulta dalla dichiarazione del messo comunale.

2. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattrore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni

deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Il differimento si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

### **ART.13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio comunale é l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a. lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i

piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, le proposte da presentare alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c. (abrogato dalla Legge 127/97)

d. le convenzioni tra Comuni e quelle tra i Comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f. l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i. la contrazione dei mutui non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta e gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario comunale;

n. la definizione degli indirizzi per la nomina, e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

o. l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente la loro posizione;

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

### **ART.14 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, tra cui il Vice-sindaco, entro la misura massima prevista dalla legge, garantendo la presenza di entrambi i sessi. E' in facoltà del Sindaco nominare gli assessori in numero minore, comunque mai inferiori a due, fatta salva la facoltà di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti .

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice - Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottandi fra loro.

4. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore alla metà dei componenti cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. La comunicazione di nomina motiva la scelta effettuata ed indica il vicesindaco.

5. Gli assessori non facenti parte del Consiglio, assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, ad accedere alle informazioni.

Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni o proposte.

6. I requisiti per la nomina ad assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta.

7. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

8. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti.

9. La giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salva deliberazione della giunta stessa.

#### **ART.15 - COMPETENZE DELLA GIUNTA**

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e del Segretario comunale; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali,

riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

2. La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art.17, comma 34, della Legge 15 maggio 1997 n. 127.

3. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio preventivo.

#### **ART.16 - COMPETENZA DEL SINDACO**

1. Il Sindaco, è organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4 bis. Il Sindaco emana ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica per misure eccezionali relative a situazioni provvisorie di urgente necessità;

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile a norma dell'art.15 della legge 225 del 24.2.1992. Ad esso sono trasferite le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. Il Sindaco nomina, altresì, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della Legge 142/90,

nonché dal presente Statuto e regolamenti comunali.

8. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dall'art.38 della Legge 142/90.

9. Il Sindaco esercita altresì le funzioni lui demandate dalle Leggi regionali.

10. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 il Sindaco di avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

13. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

14. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

15. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

#### **ART.17 - VICESINDACO.**

1. Il vicesindaco, é scelto tra i componenti della Giunta che rivestono la carica di Consigliere, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. In caso di assenza o impedimento anche del vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio.

2. Qualora il vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione dandone comunicazione al Consiglio.

3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco. Parimenti il vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.

#### **ART.18 - MOZIONE DI SFIDUCIA.**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

#### **ART.19 - RESPONSABILITA'**

1. Per gli amministratori si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il comportamento degli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei

Responsabili dei Servizi.

## **ART.20 - OBBLIGO DI ASTENSIONE**

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30.04.1981 n.154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.

Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma uno comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale: in tal caso il Consiglio comunale o la Giunta provvedono a nominare, seduta stante, un consigliere o un assessore che svolgerà le funzioni di Segretario limitatamente alla deliberazione di cui al comma 1.

### PARTE III

#### PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALL'INFORMAZIONE ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

##### ART. 21 ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazione a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni come può istituire associazioni partecipate per la gestione di servizi definiti non imprenditoriali a norma dell'art. 35 della legge finanziaria 488/2001.

##### ART. 21 BIS DIRITTI E CONTRIBUTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui opera.
2. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
3. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
4. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
5. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

##### ART.22 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. A tal fine promuove:
  - a. organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, con rappresentanti di quartieri e contrade;
  - b. il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
  - c. le assemblee di zone sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
  - d. lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei;
  - e. assemblea annuale conoscitiva per quanto riguarda il bilancio preventivo e consuntivo.
3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di Comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore per specifici problemi o situazioni locali.

##### ART.23 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE.

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forma di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. Per istanza s'intende la richiesta delle ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. La risposta all'istanza viene fornita, entro il termine massimo di trenta giorni, dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato e deve essere altresì comunicata ai capogruppo.

Il Regolamento sulla partecipazione individua i tempi e le forme di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità del rapporto.

4. I cittadini che rappresentino il 5% dell'elettorato e, limitatamente ai settori sport e scuola, il 5% della popolazione di età superiore a 16 anni, possono presentare petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità .

Il Regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e individua le eventuali formalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione dispone l'archiviazione con atto espresso motivato ed adeguatamente pubblicizzato di cui è garantita la comunicazione al primo dei firmatari.

5. I cittadini che rappresentino il 10% dell'elettorato possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.

La proposta deve essere completa di tutti gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, compresa l'indicazione degli specifici capitoli di bilancio.

Sono esclusi dal diritto di proposta:

- a) il bilancio comunale, le relative variazioni ed il consuntivo;
- b) i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale;
- c) l'assunzione di mutui;
- d) le espropriazioni di beni e le occupazioni d'urgenza.

Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocato dopo la scadenza di detto termine.

Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

## **ART.24 - REFERENDUM**

1. Il Sindaco indice, su richiesta del Consiglio Comunale o di un quarto degli elettori residenti, referendum consultivi o propositivi, e, su richiesta di un terzo degli elettori residenti, referendum abrogativi.

2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti esse devono essere puntualmente indicate.

3. I referendum vengono effettuati non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1<sup>a</sup> aprile ed il 30 giugno.

La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco da emanarsi entro il 28 febbraio, in base alla deliberazione di cui al comma 2.

Non possono essere proposti referendum né possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti.

In ogni caso i referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

5. Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:

- a - bilancio comunale di previsione e conto consuntivo;
- b - tributi e tariffe dei servizi comunali;
- c - assunzione di mutui;
- d - espropriazioni di beni ed occupazione d'urgenza;
- e - personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- f - oggetto di consultazione referendaria tenutasi negli ultimi due anni;
- g - abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dal Comune.

6. Il quesito sottoposto al referendum è approvato, se:

a - alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi;

b - nel caso che la proposta riguardi norme dello Statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del 70% degli elettori residenti.

7. Apposito regolamento disciplinerà tempi e modalità di espletamento del referendum.

## **ART.25 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma sette, in quanto la

loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.

L'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo il pagamento dei soli costi; individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

11. Per le finalità contenute nella Legge 241/90 è istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio sono disciplinati nell'apposito Regolamento.

**-ART.26 - DIFENSORE CIVICO (ABROGATO dall'art. 2, comma 186 della legge 23.11.2009 n. 191)**

**PARTE IV  
FINANZA E CONTABILITA`**

**ART.27 - FINANZA LOCALE**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito della leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

**ART.28 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità , dell'annualità , dell'universalità , dell'integrità , della veridicità e del pareggio economico e finanziario e pubblicità .
2. Il Bilancio é corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Marche.
3. Il Bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consuntivo é allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo é deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

**ART.28 bis - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta Comunale il relativo schema, il Consiglio Comunale deve essere convocato dal Sindaco entro 20 giorni per la nomina del Commissario .
2. Il Commissario predispone lo schema di bilancio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non approvi lo schema di bilancio predisposto, il Commissario approva il bilancio e comunica l'inadempimento al Prefetto affinché lo stesso proceda allo scioglimento del Consiglio Comunale stesso.

**ART.29 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità , di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

**ART.30 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta un revisore dei conti.
2. Il revisore é scelto ai sensi dell'art.57, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n.142. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile o da altre disposizioni normative. Dura in carica tre anni, non é revocabile, salvo inadempienza, ed é rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte o segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità , la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria delle gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. La relazione di cui al comma precedente é corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate verifiche ai sensi dell'articolo 31.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

### **ART.31 - CONTROLLO DI GESTIONE**

1. La Giunta comunale dispone verifiche periodiche, anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità , sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune.

2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:

a. lo stato dell'attuazione dei piani, programmi ed interventi di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;

b. i risultati economico - finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti.

3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al Consiglio comunale.

4. La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

**PARTE V**  
**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**ART.32 -IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'Albo di cui all'art.17, comma 75, della legge 127/1997.

g La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina é disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario é confermato.

g 3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.

4. Al Segretario comunale é consentito di controdedurre in un congruo termine passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente é parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai Regolamenti o conferitigli dal Sindaco.

6. Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario comunale la consulenza giuridico amministrativa in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti o di sintetica consulenza scritta.

7. Al Segretario comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'art.51 bis, ultimo comma, della Legge 142/90, assumendo le funzioni e le Responsabilità di cui al primo comma dello stesso articolo, in tal caso le funzioni di Segretario comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti ed a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

8. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario comunale.

**ART.32/BIS - VICE - SEGRETARIO**

1. Le funzioni di Vice Segretario comunale possono essere attribuite, con incarico del Sindaco, ad un Funzionario direttivo.

Il Vice - Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza, impedimento, quando la vacanza non supera i quindici giorni consecutivi. Nell'esercizio della funzione vicaria, il Vice - Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.

3. Nelle ipotesi di assenza o impedimento del Segretario per periodi superiori al termine di cui al primo comma, alla sostituzione provvede l'Agenzia autonoma dei Segretari, secondo le procedure dalla stessa stabilite.

**ART.32/TER - IL DIRETTORE GENERALE**

1. Ove il Comune intenda avvalersi della figura del Direttore Generale, stipula apposita convenzione con altro o altri Comuni le cui popolazioni assommate a quelle del Comune raggiungono i quindicimila abitanti.

2. La deliberazione di convenzione é adottata dal Consiglio Comunale e contiene l'indicazione della

ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila, che adotterà la deliberazione, l'atto di nomina e curerà la stipula del contratto.

3. Il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata dei Servizi tra i Comuni convenzionati.

4. Ove non venga stipulata la convenzione le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

### **ART.33 - ORDINAMENTO DEL PERSONALE**

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

- esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
- organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
- avvicendamento programmato del personale nell'ambito della professionalità ;
- istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
- responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
- valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi per i Responsabili degli uffici apicali , del nucleo di valutazione;
- la valutazione del Segretario e del Direttore Generale è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;
- estensione ai Responsabili degli Uffici non apicali dei compiti e poteri di cui all'art.17 del D.Lgs. 29/93;
- incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
- spesa annuale complessiva per il personale a tempo indeterminato e determinato compresi eventuali Dirigenti e per le consulenze esterne annualmente non superiori complessivamente al 48% del totale della spesa corrente risultanti dal Bilancio preventivo e dal conto finale del Bilancio.

### **ART.34 - NOMINA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI ED INCARICHI A TEMPO DETERMINATO.**

1. Il Sindaco nomina il Responsabile degli Uffici e dei Servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali sentito il parere del Segretario o, se nominato, del Direttore Generale, in base ai criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'Ente.

2. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al primo comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi del 5° comma dell'art.51 della Legge 142/90 mediante contratto a tempo determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

### **ART.35 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA**

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art.36, comma 5 ter, della legge 8.6.1990 n.142, sono a tempo determinato, non prorogabili né ripetibili nei dodici mesi successivi.

2. Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del Segretario o del Direttore Generale se nominato.

### **ART.36 - COLLEGIO DI CONCILIAZIONE**

1. I ricorsi avverso provvedimenti disciplinari emessi nei confronti del personale dipendente dovranno essere presentati al Collegio di Conciliazione istituito presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Macerata, a norma dell'art.59/bis del D.Lgs. 29/1993.

### **ART.37 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a. in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e. a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

#### **ART.38 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI**

1. L'azienda speciale é ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. L'istituzione é organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;
4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il revisore del conto del Comune esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

#### **ART.39 - PROCEDIMENTO E RESPONSABILI**

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il termine entro il quale il procedimento medesimo deve concludersi, quando ciò non sia direttamente stabilito dalla legge;
2. Salva diversa statuizione di legge o dei regolamenti comunali, ogni procedimento promosso da persone fisiche o giuridiche deve essere concluso entro sessanta giorni con provvedimento motivato. Tale termine finale può essere prorogato di altri trenta giorni per particolari esigenze istruttorie con provvedimento adeguatamente motivato.
3. Ogni procedimento amministrativo deve essere retto da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati e non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie: pareri, nulla - osta, autorizzazioni ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con idonea motivazione, quando non specificatamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento.
4. Il responsabile del procedimento, esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per addivenire alla tempestiva conclusione del medesimo.

#### **ART.40 - PARTECIPAZIONE ED INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO**

1. L'avvio del procedimento amministrativo é comunicato, ove non sussistano particolari ragioni d'impedimento determinate da esigenze di celerità del procedimento, ai diretti interessati, a coloro che per legge o per regolamento debbono intervenire ed a quanti possono subire pregiudizio dal procedimento.
2. Nel caso in cui non si sia resa possibile la comunicazione personale per esigenze di celerità o anche perché la stessa risulti gravosa per l'impossibilità o difficoltà d'individuazione degli interessati, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione personale provvedendo a rendere noto l'avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
3. Qualsiasi soggetto portatore di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento prendendo visione degli atti non sottratti all'accesso dalla legge o dai regolamenti comunali, presentando memorie scritte e documenti che dovranno essere valutati, qualora pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. L'Amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

#### **ART.41 - PARERE DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo

deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica di responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Nel caso di parere sfavorevole, il funzionario, ove possibile indicherà all'Amministrazione, le modalità per conseguire l'obiettivo che la stessa si è preposta con la proposta di atto.

4. Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

#### **ART.42 - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

La concessione di contributi, sussidi e, comunque, l'attribuzione di vantaggi economici, è subordinata alla predeterminazione da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

#### **ART.43 - CONFERENZA DEI SERVIZI**

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Resta salvo quanto disposto dall'art.14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241.

## **PARTE VI**

### **FORME DI COLLABORAZIONE, ACCORDI DI PROGRAMMA**

#### **ART.44 - FORME DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI**

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune può collaborare con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli enti e le istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la Comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

3 bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

#### **ART.45 - CONSORZI**

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art.23 della legge 8 giugno 1990, n.142, in quanto compatibili.

Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici; ivi comprese le Comunità Montane quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5 bis e 5 ter dell'art.36 e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio e lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascun con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

5. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

6. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

#### **ART.46 - ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni o per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art.81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, e, sempre che vi sia l'assenso del Comune, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5 bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecutivo dell'accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi, sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici e nazionali.

**PARTE VII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART.47 - MODIFICHE DELLO STATUTO**

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nessuna proposta di modifica può essere sottoposta all'esame del Consiglio se prima non sia stata affissa all'albo pretorio per almeno trenta giorni e non ne sia data comunicazione ai cittadini anche a mezzo di manifesti murali.

3. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate se non dopo due anni.

4. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non é valida se non é accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente ed ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

**ART.48 -ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi e d inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

il presente Statuto Comunale e' stato:

- approvato con deliberazione di consiglio comunale n.22 del 01 luglio 2002 pubblicata in data 05.07.2002, esecutiva il 15 luglio 2002;
- riaffisso all'albo pretorio comunale per n.30 giorni consecutivi dal 22 luglio 2002 al 21 agosto 2002 senza che pervenissero opposizioni od osservazioni;
- pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Marche n. 87 in data 01 agosto 2002
- e' divenuto esecutivo in data 22 agosto 2002.

\*\*\*\*\*

il presente Statuto Comunale e' stato:

- approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 27 novembre 2013 pubblicata in data 11.12.2013 esecutiva il 27.11.2013;
- riaffisso all'albo pretorio comunale per n. 30 giorni consecutivi dal 16.12.2013 al 15.01.2014 senza che pervenissero opposizioni od osservazioni;
- pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Marche n. 1 in data 02 gennaio 2014
- e' divenuto esecutivo in data 16.01.2014